

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Premesso che con nota prot. nr. 17566 del 07/06/2013 la Responsabile del Settore Politiche Scolastiche dell'Unione Terre di Castelli, dott.ssa Maria Grazia Colella, ha richiesto di prorogare i contratti a tempo determinato di nr. 2 unità di personale al p.p. di "Esecutore Tecnico Servizi Scolastici", Cat. B e Posizione Economica B1, presso il Servizio di Mensa Scolastica delle Scuole primarie "G. Marconi" di Spilamberto (Mo) e "Don Milani" di Castelnuovo Rangone (Mo):

- 1) Colapietro Annamaria, assunta con contratto a tempo determinato e a tempo parziale per complessive 27,30/36 ore settimanali, per il periodo dal 17/09/2012 al 07/06/2013, Servizio di Mensa Scolastica presso la Scuola Primaria "G. Marconi" di Spilamberto (Mo);
- 2) Corneti Roberta, assunta con contratto a tempo determinato e a tempo pieno, per il periodo dal 19/09/2012 al 07/06/2013, Servizio di Mensa Scolastica presso la Scuola Primaria "Don Milani" di Castelnuovo Rangone;

per consentire al personale di usufruire delle ferie maturate e non godute, per motivi di servizio e in considerazione del divieto di monetizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.L. nr. 95/2012, convertito nella Legge nr. 135/2012, nella misura come di seguito quantificata:

- 1) Colapietro Annamaria, alla data del 07 Giugno 2013, nr. **5** giorni di ferie residue;
- 2) Corneti Roberta, alla data del 07 Giugno 2013, nr. **9** giorni di ferie residue;

Dato atto che le dipendenti interessate hanno espresso la propria disponibilità alla proroga del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, come da note acquisite al Protocollo Generale dell'Ente:

- Colapietro Annamaria, al n. 17789-2013/UNI del 07/06/2013;
- Corneti Roberta, al n. 17689-2013/UNI del 07/06/2013;

Considerato che le proroghe sono ammissibili, in quanto disposte per una sola volta in relazione al contratto di lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per la stessa attività lavorativa per la quale sono stati stipulati inizialmente i contratti, e per le motivazioni sopra esposte;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le Amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Richiamati inoltre:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: "*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti ..... omissis....*";
- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede fra l'altro che: "*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e*

*comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione ... omissis...";*

Viste le vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale:

- art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- art.76 c.7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e da ultimo modificato dall'art. dall'art. 4-ter, comma 10, d.l.2marzo 2012, n.16, che dispone *"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.. omissis..";*

Dato atto che:

- l'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., prevede *"a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ..omissis.."*
- l'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29/12/2011, n. 216 (c.d. "mille proroghe"), convertito con modificazioni nella legge 24/2/2012 n.14, prevede che le disposizioni dell'art. 9, comma 28 di cui innanzi, siano applicabili alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b (funzioni di polizia locale) della legge 5/5/2009, n. 42, solamente a decorrere dall'anno 2013;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n.44, ha apportato modifiche all'art.9 suindicato inserendo la seguente disposizione: *«A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».*

Vista la deliberazione n. 11, depositata il 17 aprile 2012, con la quale la Corte dei conti Sezioni Riunite si esprime sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione n. 36/2012 in ordine all'applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, ed in particolare sulla corretta interpretazione delle misure di contenimento introdotte dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012);

Preso atto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la predetta deliberazione n. 11/contr/12 ha ritenuto che: *omississ... "Un ulteriore limite per i contratti flessibili è indice del disfavore del legislatore per l'impiego di tali forme che dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per esigenze temporanee; tuttavia per gli enti locali il limite suddetto non può essere definito rigidamente ed è necessario affidarne alla loro autonomia la regolamentazione concreta che deve risultare in grado di assicurare l'obiettivo di riduzione della spesa";*

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica nr. 0037561 del 19/09/2012 in base al quale *"Rimane, altresì, fermo il principio del concorso pubblico per il reclutamento di personale a tempo determinato. Si ricorda, in termini generali, che il superamento di un nuovo concorso*

*pubblico da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente al fine del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti";*

Richiamate:

- la deliberazione G.U. n. 46 del 17/05/2012, avente ad oggetto "Criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell'Unione Terre di Castelli e nei Comuni aderenti" con la quale sono stati approvati i criteri unitari per l'utilizzo di forme flessibili di assunzione nell'Unione e nei Comuni aderenti, nel rispetto dei criteri generali di contenimento della spesa pubblica;
- la deliberazione G.U. n. 63 del 05/07/2012 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la ricognizione complessiva delle spese di personale e il tetto complessivo di spesa per l'anno 2012 per l'Unione, gli Enti aderenti e per l'A.s.p. "G.Gasparini", che, come da tabella allegata alla deliberazione, risulta inferiore al 50%;
- la propria precedente determinazione n. 61 del 20/06/2012 con la quale sono stati definiti i limiti assunzionali dell'Unione Terre di Castelli per l'anno 2012;

Dato atto:

- che l'Unione Terre di Castelli ai sensi dell'art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di stabilità interno e che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- che il bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato assicurando il rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50% in base al disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.;
- che la linea politica condivisa da tutta l'Area dell'Unione, in attesa di predisporre il bilancio di previsione per l'anno 2013, è volta a garantire una progressiva diminuzione della spesa di personale;

Richiamati:

- il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 06/08/2008, n. 133;
- il D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 30/07/2010, n. 122;
- la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che fa divieto per l'anno 2012, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle proroghe, e contestualmente alla stipulazione dell'accordo integrativo del contratto di lavoro subordinato:

- 1) del rapporto a tempo determinato e a tempo parziale per complessive 27,30/36 ore settimanali con Colapietro Annamaria, al p.p. di "Esecutore Tecnico Servizi Scolastici"- Cat. B1, dal 08 Giugno 2013 al 14 Giugno 2013;
- 2) del rapporto a tempo determinato e a tempo pieno con Corneti Roberta, al p.p. di "Esecutore Tecnico Servizi Scolastici"- Cat. B1, dal 08 Giugno 2013 al 20 Giugno 2013

per consentire alle dipendenti di usufruire delle ferie maturate e non godute, per motivi di servizio e in considerazione del divieto di monetizzazione di sensi dell'art. 5, comma 8 del D.L. nr. 95/2012, convertito nella Legge nr. 135/2012;

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell'Unione n. 25 del 23/12/2011, con cui sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'Unione alla Sig.ra Aide Ventilati;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013;

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell'Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabile;
- la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013);
- i CCNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione;

#### **DETERMINA**

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla proroga:
  - del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale a 27,30/36 ore sett.li (pari al 76,389% dell'orario a tempo pieno) della Sig.ra Colapietro Annamaria nata a Bari il 24/04/1966 e residente a XXXXXX in Via XXXXXX nr. X, al p.p. di "Esecutore Tecnico Servizi Scolastici" – Cat. B1, presso il Servizio di Mensa Scolastica dell'Unione Terre di Castelli, Scuola Primaria "G. Marconi" di Spilamberto (Mo), dal **08/06/2013** al **14/06/2013**;
  - del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Corneti Roberta nata a Modena il 04/07/1969 e residente a XXXXXX in Via XXXXXX nr. X, al p.p. di "Esecutore Tecnico Servizi Scolastici"- Cat. B1, presso il Servizio di Mensa Scolastica dell'Unione Terre di Castelli, Scuola Primaria "Don Milani" di Castelnuovo Rangone (Mo), dal **08/06/2013** al **20/06/2013**;
2. di dare atto:
  - che l'Unione Terre di Castelli ai sensi dell'art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di stabilità interno e che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
  - che il bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato assicurando il rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50% in base al disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214;
  - del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.;
  - che la linea politica condivisa da tutta l'Area dell'Unione, in attesa di predisporre il bilancio di previsione per l'anno 2013, è volta a garantire una progressiva diminuzione della spesa di personale;

3. di dare atto che le proroghe dei nr. 2 rapporti di lavoro sono ammissibili in quanto disposte per una sola volta in relazione al contratto di lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per la stessa attività lavorativa per la quale sono stati stipulati inizialmente i contratti;
4. di procedere con le dipendenti interessate alla stipulazione dei relativi accordi integrativi di contratto di lavoro subordinato per la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno/parziale;
5. di attribuire alle dipendenti interessate il trattamento economico previsto per la categoria di inquadramento dal vigente CCNL, ("Esecutore Tecnico Servizi Scolastici", Cat. B e Posizione Economica B1);
6. di impegnare la somma complessiva derivante dall'adozione del presente atto, quantificata in **€. 1.255,75** imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio che presentano la necessaria disponibilità, come segue:

Anno 2013

Capitolo	Descrizione	Importo
10110/5	Fondo	€. 21,32
10110/1	Competenze	€. 927,28
10110/10	Contributi C/E	€. 307,15
<b>Totale</b>		<b>€. 1.255,75</b>

7. di dare atto delle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "Esercizio Provvisorio";
8. di avere attivato la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
9. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Contabilità;

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Ferretti Noemi

Firma \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile del  
Servizio Risorse Umane  
(Aide Ventilati)